

INDENNITA' DI MATERNITA': IL CONGEDO STRAORDINARIO NON SI COMPUTA NEI SESSANTA GIORNI

Sulla GU n. 29 del 18 luglio 2018 è stata pubblicata la sentenza n. 158 della Corte Costituzionale relativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2 e seguenti del Dlgs 151/2001, nella parte in cui non prevede che il trattamento di maternità sia erogato anche alla lavoratrice che abbia fruito di congedo ex art. 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 e che al momento della richiesta non abbia ripreso a lavorare da più di sessanta giorni, promossa dal Tribunale ordinario di Torino e dal Tribunale ordinario di Trento, entrambi in funzione di giudice del lavoro.

• L'INDENNITA' DI MATERNITA': LA REGOLA

L'art. 24 del Dlgs 151/2001, rubricato *“Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico”* al **comma 2** prevede che *“Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”*.

• LE DEROGHE ESPRESSE

Il comma 3, dell'art. 24, ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, prevede espressamente alcune deroghe tassative a tali limite, per cui ai fini del computo non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

• IL CASO

I Tribunali rimettenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del Dlgs 151/2001, nella parte in cui non annovera il congedo previsto dall'art. 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 per l'assistenza, rispettivamente, al coniuge convivente o a un figlio portatori di handicap in situazione di gravità accertata, tra i periodi di cui non si tiene conto ai fini del computo del periodo di sessanta giorni tra l'inizio della sospensione o dell'assenza e l'inizio del periodo di congedo di maternità, superato il quale l'attribuzione dell'indennità di maternità risulta preclusa.

• LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2018 ha affermato che nel negare l'indennità di maternità alla madre che, all'inizio del periodo di sospensione obbligatoria, benefici da più di sessanta giorni di un congedo straordinario per l'assistenza al coniuge o al figlio in condizioni di grave disabilità, la disposizione censurata sacrifica in maniera arbitraria la protezione che l'art. 37, primo comma della Costituzione accorda alla madre lavoratrice e al bambino.

Per i giudici di legittimità infatti, la mancata previsione del congedo tra le speciali ipotesi di esclusione previste dallo stesso art. 24, comma 3 si rivela del tutto irragionevole, posto che la lavoratrice che si dedica all'assistenza del coniuge disabile non sarebbe "meritevole di minor tutela" rispetto alla lavoratrice assente per le altre ipotesi previsti dal stesso comma 3.

Secondo la Corte Costituzionale, *"la disciplina censurata, nell'imporre una scelta tra l'assistenza al disabile e la ripresa dell'attività lavorativa per godere delle provvidenze legate alla maternità, determina l'indebito sacrificio di una o dell'altra tutela"* e contrasta chiaramente con il disegno costituzionale che, invece, tende a tutelare e ravvicinare entrambe le tutele nell'ottica di una solidarietà familiare e sociale.

E' chiaro, infatti, per i giudici di legittimità, che sia la tutela della maternità che la tutela del disabile, siano entrambe fondamentali e che entrambe perseguono, seppur in maniera diversa, l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ai sensi dell'art. 3, secondo comma della Costituzione. Per tali considerazioni, la Corte ha affermato la necessità dell'estensione della deroga sancita dall'art. 24, comma 3 del Dlgs 151/2001 e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3 nella parte in cui non prevede che, ai fini del computo dei sessanta giorni non si tenga conto del periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge o a un figlio disabile in situazione di gravità.